

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630.

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1938, n. 245)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di Scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, Scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami di dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.